



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/25/SR7/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/410 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 MARZO 2018,
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/87/CE PER SOSTENERE UNA
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PIÙ EFFICACE SOTTO IL
PROFILO DEI COSTI E PROMUOVERE INVESTIMENTI A FAVORE
DI BASSE EMISSIONI DI CARBONIO, NONCHÉ ADEGUAMENTO
DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2392 RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI
TRASPORTO AEREO E DELLA DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE
2015 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DI
UNA RISERVA STABILIZZATRICE DEL MERCATO**

Parere, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 4 ottobre 2019 n.

117

Punto 7) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al testo a fronte allegato.

Roma, 12 marzo 2020

Legenda

(...) = parti emendate o soppresse

Testo proposto	Emendamenti richiesti
<p style="text-align: center;">Capo II AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE Art. 4 Autorità nazionale competente</p>	<p style="text-align: center;">Capo II AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE Art. 4 Autorità nazionale competente</p>
<p>1. Lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:</p> <p>1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dei dieci membri con diritto di voto tre, compreso il Presidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il Vicepresidente, dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto, esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAL, I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10,</p> <p>I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p> <p>4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta,</p> <p>5. Il Comitato opera collegialmente ed è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.</p> <p>6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione Generale competente per materia una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il</p>	<p>2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali undici con diritto di voto e quattro con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Degli undici membri con diritto di voto tre, compreso il Presidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il Vicepresidente, dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I quattro membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento delle politiche europee e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.</p> <p>6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione Generale competente per materia una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla</p>

Testo proposto	Emendamenti richiesti
<p>Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.</p> <p>7. Per le attività inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni. 8, Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocazione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi della convenzione sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 46, comma 2.</p> <p>9, Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA. I O. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le azioni volte a:</p> <p>a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;</p> <p>b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; e) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto; e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.</p> <p>11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.</p> <p>12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato. Al personale della Segreteria tecnica può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, per un massimo di 70 ore mensili pro-capite.</p>	<p>stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Nelle istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle autorità competenti all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.</p> <p>Motivazione: per l'istruttoria inerente gli impianti fissi appare imprescindibile acquisire il parere delle amministrazioni che rilasciano autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III TRASPORTO AEREO Art. 5 Ambito di applicazione</p>	<p style="text-align: center;">Capo III TRASPORTO AEREO Art. 5 Ambito di applicazione</p> <p>Art. 6 Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta</p>
<p>Art. 6 Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta</p> <p>1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al</p>	

Testo proposto	Emendamenti richiesti
<p>regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato 'Trans European Automated Real-time Cross Settlement Express Transfer System' (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati i proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1 che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le iniziative:</p> <p>a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;</p> <p>b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;</p> <p>d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;</p> <p>e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;</p> <p>f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS; g) per combattere la deforestazione;</p> <p>h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare; i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; 1) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»);</p> <p>m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo.</p> <p>3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;">Messa all'asta delle quote</p> <p>1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate</p>	<p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati i proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1 che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le iniziative:</p> <p>a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;</p> <p>b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;</p> <p>d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;</p> <p>e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;</p> <p>f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS; g) per combattere la deforestazione;</p> <p>h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare; i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; 1) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»);</p> <p>m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo</p> <p>n) potenziare i sistemi informatici di collegamento a distanza al fine di favorire lo smart-working e ridurre al massimo i trasferimenti di persone legati alle attività delle pubbliche amministrazioni;</p> <p>o) sviluppo e sostegno di tecnologie e mezzi a basse emissioni per il trasferimento di merci e passeggeri da e per la Sicilia e la Sardegna</p> <p>3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;">Messa all'asta delle quote</p>

Testo proposto	Emendamenti richiesti
<p>all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.</p> <p>2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.</p> <p>3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET 2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE7 Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.</p> <p>4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.</p> <p>6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).</p> <p>7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);</p> <p>b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le</p>	<p>4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 50% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 50% al Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>Motivazione: ad avviso delle Regioni e delle P.A. le quote tra MATTM e MISE devono essere ripartite al 50% in quanto al MISE compete la gestione delle politiche energetiche ed è pertanto fondamentale che abbia una dotazione pari a quella del MATTM.</p> <p>5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398</p> <p>Motivazione: il sistema ETS non nasce per ridurre le quote di ammortamento del debito pubblico.</p> <p>7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);</p> <p>b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative</p>

Testo proposto	Emendamenti richiesti
<p>tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;</p> <p>c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;</p> <p>d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;</p> <p>e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;</p> <p>f) favorire il sequestro (di CO₂) mediante silvicoltura;</p> <p>g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;</p> <p>h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;</p> <p>i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;</p> <p>l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;</p> <p>m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;</p> <p>n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;</p> <p>o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001 ;</p> <p>p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;</p> <p>q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.</p> <p>8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale" di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro</p>	<p>realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;</p> <p>c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonché al sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;</p> <p>d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;</p> <p>e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;</p> <p>f) favorire il sequestro (di CO₂) mediante silvicoltura;</p> <p>g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;</p> <p>h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;</p> <p>i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;</p> <p>l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;</p> <p>m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;</p> <p>n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;</p> <p>o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001 ;</p> <p>p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;</p> <p>q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali</p> <p>r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica."</p> <p>8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale" di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 40 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la</p>

Testo proposto	Emendamenti richiesti
<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>9.</p> <p>Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.</p>	<p>riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati, sentita la Conferenza Unificata. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p> <p>Motivazione: eliminando il comma 5 è opportuno che i relativi proventi siano impiegati per il fondo di cui al comma 8</p> <p>Motivazione: il decreto ministeriale inerente i criteri di ripartizione dei fondi è adottato sentita la Conferenza Unificata, in quanto, a titolo di esempio, le centrali a carbone in dismissione sono un problema di carattere socio-economico-occupazionale che ricade sulle regioni e sui comuni. Si fa presente altresì che la formazione professionale, necessaria per la riconversione degli addetti coinvolti nella transizione energetica, è materia di competenza regionale.</p>
<p>Art. 29</p> <p>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti</p> <p>1. Il fondo denominato "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri</p>	<p>Art. 29</p> <p>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti</p> <p>1. Il fondo denominato "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone fatta eccezione per il gas naturale, laddove non vi siano alternative tecniche disponibili. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</p> <p>Motivazione: sulla base del PNIEC, se si esclude l'uso di gas naturale risulta impossibile procedere alla riconversione</p>

Testo proposto	Emendamenti richiesti
di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi	energetica delle centrali termoelettriche a carbone.
<p style="text-align: center;">CAPO V</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI</p> <p>Articolo 34</p> <p>.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO V</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI</p> <p>Articolo 34</p> <p>si chiede di aggiungere dopo il comma 7 un comma 8 come di seguito:</p> <p>8. Ispra rende disponibili alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano le informazioni contenute nel registro dell'Unione per le finalità di pianificazione energetica ed ambientale, comprensive dei dati riferiti ai consumi energetici, distinti per vettore utilizzato”.</p>